

numero

Bellinzona

1776

cl

1

26 aprile 2017

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno (DFI)
3003 Berna

e-mail: dm@bag.admin.ch
dag.kappes@bag.admin.ch (pdf e word)

Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici e dell'ordinanza sui biocidi - procedura di consultazione

Gentili signore, egregi signori,

con riferimento alla procedura di consultazione citata in oggetto e avviata lo scorso 3 febbraio 2017, vi trasmettiamo in allegato la nostra presa di posizione.

Ringraziando per l'attenzione cogliamo l'occasione per porgervi, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Allegato:

- Formulario di risposta

Copia per conoscenza:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch)
- Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Capoufficio della legislazione e delle pari opportunità (marilena.fontaine@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet

Revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici e dell'ordinanza sui biocidi: procedura di consultazione

Parere di

Nome / Ditta / Organizzazione : Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

Sigla della ditta / dell'organizzazione : (compilato dall'UFSP)

Indirizzo : Residenza governativa, 6500 Bellinzona

Persona di contatto : Giovanni Bernasconi

N° di telefono : 091.814.29.70

E-mail : dt-spaas@ti.ch

Data: 19.04.2017

Osservazioni importanti:

1. Non modificare la formattazione del formulario, ma compilare soltanto gli appositi campi in grigio.
2. Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Vedere le istruzioni allegate.
3. Utilizzare una sola riga per ogni articolo, capoverso, lettera o capitolo del rapporto esplicativo.
4. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, come documento Word, al più tardi entro il 15 maggio 2017 al seguente indirizzo:
dm@bag.admin.ch e dag.kappes@bag.admin.ch

Grazie per la cortese collaborazione!

Indice analitico

1. Osservazioni generali relative al pacchetto di revisione 3
 2. Avamprogetto di revisione dell'OPChim; RS 813.11 4
 - 2.1 Osservazioni generali relative all'avamprogetto della revisione dell'OPChim e al rapporto esplicativo 4
 - 2.2 Osservazioni sui singoli articoli dalla revisione dell'OPChim e spiegazioni relative ad essi 5
 3. Avamprogetto della revisione dell'OBioc; RS 813.12, dell'OEPChim; RS 813.153.1 e dell'ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi; RS 813.121 8
 - 3.1 Osservazioni generali relative all'avamprogetto di revisione dell'OBioc, dell'OEPChim e dell'ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi e al rapporto esplicativo 8
 - 3.2 Osservazioni sui singoli articoli della revisione dell'OBioc e spiegazioni relative ad essi 8
 - 3.3 Osservazioni sui singoli articoli della revisione dell'OEPChim e spiegazioni relative ad essi 8
 - 3.4 Osservazioni sui singoli articoli della revisione dell'ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi e spiegazioni relative ad essi 9
- Allegato: istruzioni per l'aggiunta di righe supplementari: **Errore. Il segnalibro non è definito.**

1. Osservazioni generali relative al pacchetto di revisione

Con la presente revisione dell'Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) e dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc) vengono concretizzate, almeno parzialmente, delle decisioni del Consiglio federale, riguardanti l'attuazione del "Piano d'azione nanomateriali di sintesi" e la modernizzazione del diritto svizzero in materia di prodotti chimici. Altre misure sono di fatto rimandate a un prossimo futuro, posteriore all'ultima fase di registrazione prevista dal REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) a livello europeo.

In linea generale le misure proposte negli ambiti dei prodotti intermedi pericolosi, dei nanomateriali, dell'identificazione di sostanze a beneficio del centro d'informazione tossicologica e dei biocidi sono salutate positivamente.

Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Vedere le istruzioni allegate.

2. Avamprogetto di revisione dell'OPChim; RS 813.11	
2.1 Osservazioni generali relative all'avamprogetto della revisione dell'OPChim e al rapporto esplicativo	
Pagina / capitolo	Commento/suggerimento
Generale	<p>Si rileva con favore l'introduzione o l'estensione dei seguenti obblighi di annuncio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti intermedi pericolosi immessi sul mercato svizzero - nanomateriali sintetici immessi sul mercato in generale - nanomateriali impiegati all'interno di ditte per la preparazione di prodotti <p>Le nuove disposizioni per i nanomateriali di sintesi sono particolarmente importanti, in quanto dovrebbero permettere per la prima volta di fornire una visione d'insieme della tematica e gettare le basi per una valutazione del rischio più pertinente di quanto sia stato possibile fare fino ad oggi. Il testo di legge proposto richiede tuttavia alcune precisazioni.</p> <p>Le nuove modalità di pubblicazione e aggiornamento delle sostanze estremamente preoccupanti di cui all'Allegato 3 OPChim sono positive, in quanto renderanno più snello l'aggiornamento e la consultazione della lista.</p>
Conseguenze per la Confederazione	<p>I nuovi obblighi di annuncio sono, almeno in parte, fondamentalmente differenti rispetto a quanto esistente a oggi. L'Organo di notifica per i prodotti chimici sarà chiamato a gestire questi nuovi obblighi. È molto importante che il processo di annuncio possa essere garantito nella misura più semplice e meno onerosa possibile.</p> <p>Contrariamente, sono prevedibili difficoltà da parte dell'utenza e in particolare delle piccole-medie imprese, rendendo di riflesso ancora più difficile il compito degli enti cantonali competenti per l'esecuzione dei nuovi obblighi.</p>
Conseguenze per i Cantoni	<p>Contrariamente a quanto indicato nel rapporto esplicativo, teniamo a rimarcare che i nuovi compiti sono associati a nuovi oneri, anche piuttosto rilevanti, per i Cantoni. Di conseguenza, difficilmente sarà possibile un'esecuzione su larga scala e in tempi rapidi. È pertanto auspicabile un supporto della Confederazione, per esempio nell'ambito dell'informazione alle aziende toccate o tramite la pubblicazione di testi di aiuto all'esecuzione. Va prevista la traduzione sistematica in italiano di tali importanti testi.</p>

2.2 Osservazioni sui singoli articoli dalla revisione dell'OPChim e spiegazioni relative ad essi	
Art., cpv., lett. / allegato	Commento/suggerimento
Art 1 cpv. 4	<p>Richiesta: Modifica nel nuovo testo: "Ai prodotti cosmetici ai sensi dell'articolo 53 cpv. 1".</p> <p>Motivazione: Il rimando va aggiornato alla nuova versione (2017) della legislazione federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (il nuovo art. 53 sostituisce il vecchio art. 35).</p>
Art 1 cpv. 5 lettera c	<p>Le eccezioni al campo di applicazione della OPChim andrebbero aggiornate considerando, laddove sensato, le disposizioni vigenti a livello europeo.</p> <p>Nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1272/2008 (Regolamento CLP) sono esclusi i prodotti nella forma di "prodotti finiti per il consumatore finale". Per consumatore finale viene inteso „l'ultimo consumatore di una derrata alimentare, che non utilizza la derrata come parte di un'operazione o un'attività commerciale“ (CLP-FAQ dell'ECHA, ID 0182).</p> <p>Per contro, l'OPChim esclude dal campo di applicazione tali prodotti finiti destinati agli "utilizzatori professionali o privati", implicando delle differenze nel campo di applicazione rispetto al diritto europeo. Queste differenze sono rilevanti anche in considerazione delle nuove definizioni di derrata alimentare secondo il nuovo diritto, in particolare „tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione“ (art. 4 cpv. 2 lettera c LDerr), includendo per esempio gli additivi e gli aromi. È necessario specificare se le sostanze come gli additivi e gli aromi, talvolta pericolosi ai sensi della LPChim, vadano considerati ai sensi della legislazione sui prodotti chimici lungo la catena di produzione. Questi chiarimenti sono importanti per garantire un'adeguata sicurezza sul posto di lavoro all'interno delle aziende di produzione di derrate alimentari.</p>
Art 1 cpv. 5 lettera c cifra 1	<p>Il rimando alla definizione nella legislazione sulle derrate alimentari è da aggiornare al nuovo diritto (aggiornamento 2017, nuovo: art. 4 LDerr).</p>
Art. 2 cpv. 2 lettera q cifra 3	<p>Richiesta: Indicazione che per i nanomateriali non è applicabile l'obbligo di annuncio quali sostanze nuove ai sensi dell'art. 24 OPChim.</p> <p>Motivazione: I nanomateriali non sono contemplati nel registro EINECS e andrebbero considerati quali sostanze o preparati nuovi. Come tali, senza una precisazione, vigerebbero delle soglie meno restrittive per l'obbligo di annuncio.</p>
Art. 15a cpv. 4	<p>Salutiamo positivamente l'introduzione dell'identificatore unico di formula (UFI) e della relativa facilitazione di comunicazione di importanti informazioni al centro d'informazione tossicologico in caso di necessità.</p>

	<p>Richiesta: Nuova formulazione: nel caso di preparati destinati esclusivamente per l'impiego industriale, è sufficiente indicare l'UFI nella scheda di dati di sicurezza.</p> <p>Motivazione: Nella formulazione attuale, l'UFI andrebbe indicato nella scheda di dati di sicurezza per tutti gli impieghi professionali. Nell'Unione europea questo vale invece esclusivamente per i preparati impiegati all'interno dell'industria. Quest'ultima scelta è sensata, in quanto sovente, a differenza dell'industria, la scheda dei dati di sicurezza è difficilmente disponibile nell'ambito di attività artigianali.</p>
Art. 49 lettera c numero 4	<p>Richiesta: Complemento alla lettera c, numero 4: la classificazione e l'etichettatura, esclusi i consigli di prudenza secondo l'art. 22 del Regolamento europeo CLP.</p> <p>Motivazione: Lo scopo principale del registro dei prodotti secondo l'art. 72 OPChim è quello di fornire la garanzia, in caso di necessità ed emergenza, che informazioni rilevanti possano essere disponibili per il centro d'informazione tossicologica. I consigli di prudenza sono concepiti a scopo preventivo e non sono rilevanti per la gestione di situazioni d'emergenza acuta. Eliminando la necessità di registrare le frasi P verrebbe facilitato il lavoro e diminuito l'onere dei fabbricanti senza un peggioramento del livello di protezione.</p>
Art. 49 lettera d numero 3	<p>Richiesta: Complemento alla lettera c, numero 4: la classificazione e l'etichettatura, esclusi i consigli di prudenza secondo l'art. 22 del Regolamento europeo CLP.</p> <p>Motivazione: vedi richiesta relativa all'art. 49 lettera c numero 4.</p>
Art. 71b	<p>Richiesta: Inserire anche una lettera h) con la richiesta di indicare nell'annuncio anche le categorie di esposizione ambientali.</p> <p>Motivazione: Le lettere e) ed f) servono in prima istanza alla valutazione delle possibili esposizioni rilevanti alla protezione dei lavoratori. L'esposizione ambientale dovrebbe essere considerata alla stessa stregua. Potrebbero essere considerate le categorie di esposizione (ERC) secondo il capitolo R16 del documento dell'ECHA „Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica”.</p>
Art. 87 cpv. 2	<p>Richiesta: Inserire anche una lettera g) con l'annuncio sull'impiego di nanomateriali (art. 71a).</p> <p>Motivazione: Nel caso in cui, in analogia agli obblighi analoghi esistenti, anche la nuova disposizione debba essere verificata dagli organi cantonali, l'art. 87 andrebbe aggiornato come indicato. Il nuovo annuncio sull'impiego di nanomateriali non è incluso nei compiti elencati all'art. 87 cpv. 2 lettere a-f.</p>

<p>Art. 88</p>	<p>Richiesta: Inserire un nuovo capoverso 5 con il seguente contenuto: „gli organi competenti curano la pubblicazione e l'aggiornamento di un aiuto all'esecuzione per la verifica delle disposizioni riguardanti i nanomateriali“.</p> <p>Motivazione: L'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia segnerà di fatto l'inizio e l'incremento delle attività di controllo sui nanomateriali. Le conoscenze sui nanomateriali, sulla loro caratterizzazione e sulle relative valutazioni sono oggetto di continuo aggiornamento e di discussioni controverse. Un aiuto all'esecuzione sarà necessario al fine di armonizzare le attività di controllo.</p>
<p>Art. 93a cpv. 3</p>	<p>A nostra conoscenza, le disposizioni transitorie relative all'introduzione dell'UFI a livello europeo non sono ancora stabilite definitivamente. Al fine di evitare ostacoli al commercio e disparità di trattamento, si richiede che gli stessi vengano ripresi nell'OPChim una volta stabiliti nell'UE.</p>
<p>Allegato 5</p>	<p>Non siamo favorevoli alla precisazione introdotta con la nota a piè di pagina. La differenziazione proposta comporterebbe infatti insicurezza all'interno del personale di vendita e difficoltà nel controllo da parte degli enti cantonali preposti. Per questi motivi, in caso di etichettatura con H410, pur senza una concreta appartenenza alla classificazione „Aquatic Chronic 1“, riteniamo debba essere considerata l'appartenenza al gruppo 2. Si richiede pertanto di eliminare la nuova nota a pie di pagina.</p>

Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Vedere le istruzioni allegate.

3. Avamprogetto della revisione dell'OBioc; RS 813.12, dell'OEPChim; RS 813.153.1 e dell'ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi; RS 813.121	
3.1 Osservazioni generali relative all'avamprogetto di revisione dell'OBioc, dell'OEPChim e dell'ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi e al rapporto esplicativo	
Pagina / capitolo	Commento/suggerimento
Generale	<p>L'adattamento dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc), dettato principalmente dall'esigenza di adeguare l'OBioc all'evoluzione in Europa per assicurare il mantenimento del reciproco riconoscimento in materia di valutazione delle conformità (MRA) ed evitare ostacoli tecnici al commercio, è di principio condiviso.</p> <p>La revisione dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim) e dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'ordinanza sui biocidi riguardano esclusivamente i servizi della Confederazione. Non emergono pertanto osservazioni particolari.</p>
3.2 Osservazioni sui singoli articoli della revisione dell'OBioc e spiegazioni relative ad essi	
Art., cpv., lett. / allegato	Commento/suggerimento
Art. 13a	<p>Giudichiamo l'omologazione per il commercio parallelo di biocidi come critica. Per non abbassare il livello di protezione, questa modalità presuppone un'applicazione uniforme delle regole in diversi paesi europei, aspetto che andrebbe verificato.</p> <p>Come conseguenza è inoltre possibile prevedere una forte diminuzione nella domanda di omologazioni primarie in Svizzera.</p>

Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Vedere le istruzioni allegate.

3.3 Osservazioni sui singoli articoli della revisione dell'OEPChim e spiegazioni relative ad essi	
Art., cpv., lett. / allegato	Commento/suggerimento

Revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici e dell'ordinanza sui biocidi: procedura di consultazione

3.4 Osservazioni sui singoli articoli della revisione dell'ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi e spiegazioni relative ad essi	
Art., cpv., lett. / allegato	Commento/suggerimento

Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Vedere le istruzioni allegate.